



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

EICHDienst

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

SERVIZIO METRICO



PERIODISCHE ÜBERPRÜFUNG / FÄLLIGKEIT VERIFICA PERIODICA / SCADENZA		
Monat Mese	JAHRE ANNO	Monat Mese
1	2012	7
2		8
3		10
4		11
5		11
6		12

## L'ufficio metrico informa:

### La verifica periodica dei sistemi di misura presso i distributori di carburante pubblici

Disposizioni normative e termini da rispettare da parte del gestore del punto di vendita

#### Perché queste regole?

- ... al fine di garantire una concorrenza leale,
- ... per assicurare che le attività imprenditoriali si svolgano nel rispetto delle regole di mercato,
- ... per tutelare il consumatore,
- ... per assicurare che i sistemi di misurazione siano gestiti e mantenuti in conformità con lo stato dell'arte.

#### Nuove regole, nuovo approccio:

Il decreto ministeriale n. 93 del 21.04.2017 ha stabilito nuove disposizioni per la verifica periodica e la sorveglianza degli strumenti soggetti alla metrologia legale. A partire dal 18.03.2019 le verifiche periodiche devono essere effettuate solo da **laboratori privati, chiamati Organismi**. Termina così un'era di 128 anni in cui le verifiche periodiche erano di competenza esclusiva dell'autorità pubblica (uffici metrici). Gli uffici metrici svolgeranno in futuro attività di vigilanza attraverso controlli a campione senza preavviso presso i distributori di carburante nonché sull'attività degli Organismi.

#### Chi è responsabile dell'osservanza delle disposizioni normative e del corretto utilizzo degli strumenti metrici?

La responsabilità è del titolare degli strumenti!

#### Chi è il titolare degli strumenti metrici?

L'art. 2, comma 1, lettera g), del D.M. numero 93/2017 definisce come "titolare dello strumento" la "persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura". Nel caso del distributore pubblico (stradale/autostradale) il titolare è dunque il soggetto (ditta) che gestisce il punto di vendita e vende il carburante a suo nome a terzi, oppure il proprietario qualora gestisca il distributore in forma diretta.



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

EICHDienst

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

SERVIZIO METRICO

Contrariamente a quanto purtroppo spesso affermato da alcuni gestori di stazioni di servizio, la responsabilità del rispetto delle norme metrologico-legali è del gestore e non del proprietario, anche se il gestore non è il proprietario degli erogatori.

### **Gli obblighi del titolare degli strumenti:**

- 1) è fatto divieto al titolare di utilizzare strumenti di misura che presentino evidenti difetti o inaffidabilità dal punto di vista metrologico (unità di visualizzazione difettose, scontrini del sistema self-service non leggibili, riavvio di strumenti volumetrici per carburante dopo un lungo periodo di fermo e senza effettuare dei controlli preventivi ecc.); inoltre, è vietato approfittarsi unilateralmente degli errori massimi tollerati e degli scostamenti sistematici in una direzione; in caso di regolazione di uno strumento di misura, è vietato di impostare deliberatamente degli scostamenti; il misuratore deve essere regolato con la massima precisione possibile secondo lo stato dell'arte;
- 2) il titolare è responsabile della conservazione e gestione dei libretti metrologici nonché di tutta la documentazione di rilevanza metrologica (dichiarazioni di conformità, fogli dati, rapporti di lavoro relativamente alle riparazioni/manutenzioni, incarichi agli Organismi, attestazioni di verifica ecc.);
- 3) il titolare è responsabile della completezza ed integrità dei contrassegni applicati sugli strumenti nell'ambito delle verifiche periodiche nonché visite ispettive, delle altre iscrizioni regolamentari, dei sigilli (anche di tipo elettronici) e degli altri elementi di protezione;
- 4) il titolare è anche responsabile della completezza ed integrità dei sigilli di riparazione, considerati "provvisori", che la ditta di manutenzione incaricata ha apposto provvisoriamente al posto dei sigilli di protezione a seguito di una riparazione;
- 5) il titolare provvede alla verifica periodica degli strumenti utilizzati nei termini di legge; le procedure ed i termini da rispettare sono i seguenti:
  - i distributori di carburante (gasolio, benzina, g.p.l, metano) devono essere sottoposti a verifica periodica ogni 2 anni oppure a seguito di riparazioni di rilevanza metrologica (rimozione di sigilli);
  - nel caso di una riparazione deve essere sottoposto a verifica periodica tutto il sistema di misura oppure soltanto alcuni erogatori (pistole), a seconda della funzione che svolgono i sigilli rimossi nell'ambito del processo di misurazione (cosiddetta "catena di misura"); se il risultato della verifica periodica è positivo, ad ogni erogatore (pistola) verificato viene assegnata una nuova scadenza specifica (mese/anno);
  - qualora nell'ambito di una riparazione di uno strumento di misura vengono rimossi oppure alterati dei sigilli, lo strumento può essere utilizzato fino all'effettuazione della verifica periodica soltanto se munito dei cosiddetti "sigilli di riparazione provvisori" in conformità al piano di legalizzazione; tale ditta di manutenzione deve essere riconosciuta dall'ufficio metrico come "fabbricante/riparatore metrico";



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

EICHDienst

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

SERVIZIO METRICO

- con l'intervento di riparazione, l'effettuazione di prove tecniche nonché l'applicazione dei "sigilli di riparazione provvisori", la ditta di manutenzione attesta che lo strumento di misura è nuovamente conforme ed è idoneo all'uso in rapporto con terzi; il riparatore redige un rapporto di lavoro che descrive il tipo di intervento, le parti sostituite rilevanti dal punto di vista metrologico, compreso il numero di serie, ed i sigilli provvisori apposti;
- il tecnico della ditta di manutenzione annota l'avvenuta riparazione nel libretto metrologico; se la riparazione è stata effettuata prima della cosiddetta prima verifica periodica o se non è stato ancora consegnato il libretto metrologico, la ditta di riparazione deve inviare una copia del rapporto di lavoro all'ufficio metrico; il titolare dello strumento deve consegnare un'ulteriore copia del rapporto di riparazione all'Organismo incaricato della verifica periodica; quest'ultimo, in seguito, annota la riparazione nel libretto metrologico, che consegna al titolare dello strumento in occasione della prima verifica periodica;
- in Italia dal 18.09.2017 i nuovi distributori di carburanti vengono consegnati al titolare nonché installati senza contrassegno di scadenza "verde"; se nell'ambito dell'installazione non vengono rimossi dei sigilli originali, la prima verifica periodica di uno erogatore di carburante deve essere effettuata entro 2 anni dalla data di messa in servizio iniziale; in tale senso è compito del titolare ricordarsi la data della prima messa in funzione e fare effettuare la prima verifica periodica nei termini di legge; se la messa in servizio iniziale non ha luogo entro 2 anni dalla data della valutazione di conformità (cfr. dichiarazione di conformità), la prima verifica periodica deve essere effettuata in ogni caso entro 4 anni dall'anno in cui è stata effettuata la valutazione di conformità;
- il titolare deve incaricare un Organismo privato in forma scritta e nei seguenti termini di legge:
  - o entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata una riparazione di rilevanza metrologica (rimozione di sigilli),
  - o almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza „naturale“ (contrassegno „verde“);
- l'Organismo deve effettuare la verifica periodica entro 45 giorni dalla data dell'incarico, oltre tale termine gli strumenti non potranno più essere messi in servizio;
- in relazione a tale termine, il titolare deve tenere presente quanto segue: alcuni Organismi specificano nei termini contrattuali che l'ordine non si considera effettuato o accettato fino al pagamento anticipato da parte del titolare; al fine di determinare il periodo entro il quale lo strumento di misura deve essere sottoposto a verifica periodica ai sensi dell'art. 4, comma 16, D.M. n. 93/2017, deve essere considerata in ogni caso la data in cui l'Organismo ha ricevuto l'ordine (+ 45 giorni);
- il titolare è tenuto a fornire prove all'ufficio metrico: al fine di confermare il rispetto dei suddetti termini, l'incarico all'Organismo deve essere documentato per iscritto;



- gli strumenti di misura che sono stati giudicati "non conformi" dall'Organismo oppure dall'ufficio metrico in sede di vigilanza, non possono essere utilizzati;
  - se in sede di vigilanza l'ufficio metrico accerta che l'errore di misura effettivo si trova tra l'errore massimo tollerato in verifica periodica e quello previsto per lo strumento in servizio, l'ufficio metrico ordina al titolare di riparare lo strumento; lo strumento non può essere messo in funzione fino a quando non viene riparato;
  - tuttavia, se il titolare desidera mettere in funzione lo strumento di misura, è tenuto a far eseguire la riparazione e a garantire che la verifica periodica sia effettuata entro 30 giorni dalla data dell'ordine di aggiustamento;
  - in alternativa alla riparazione nonché verifica periodica, lo strumento di misura difettoso può anche essere sostituito con uno conforme;
- 6) il titolare incarica solo gli Organismi di verifica con autorizzazione in regola, consente al personale dell'Organismo di effettuare la verifica periodica secondo le procedure tecniche prescritte dalle leggi metriche ed entro un arco di tempo congruo e necessario; a seconda del tipo di strumento di misura, l'Organismo di verifica è tenuto ad effettuare una serie di controlli tecnici e formali; in caso di inosservanza delle specifiche procedure, l'Organismo di verifica rischia la sospensione nonché ritiro dell'abilitazione, la verifica effettuata viene considerata non valida e deve essere ripetuta; inoltre, il personale dell'Organismo di verifica può essere perseguito penalmente per false dichiarazioni;
- 7) l'elenco degli Organismi abilitati è gestito dall'Unione italiana delle Camere di commercio (Unioncamere) ed è consultabile sul relativo sito internet;
- 8) gli strumenti di misura giudicati non conformi da un Organismo nel corso della verifica periodica non possono essere utilizzati per applicazioni che richiedono la conformità metrologica; l'Organismo è tenuto ad applicare sullo strumento un contrassegno rosso con la dicitura "controlli successivi – esito negativo" / Nachkontrollen – Ergebnis negativ"; tale contrassegno può essere rimosso dalla ditta di manutenzione autorizzata solo dopo aver effettuato la riparazione e nel rispetto delle condizioni e dei termini specifici per la verifica periodica;
- 9) apparecchiature self-service: i sistemi di prepagamento (terminali di piazzale) nonché i sistemi gestionali (PC) devono essere omologati dal punto di vista metrologico: fino al 30.10.2016 potevano essere ammessi alla verifica con decreto „nazionale“ oppure avere la conformità ai sensi della direttiva MID (EC - certificato di valutazione oppure PC - certificato di componenti), le apparecchiature installate e messe in servizio per la prima volta dal 01.11.2016 devono essere necessariamente conformi alla MID;
- 10) le apparecchiature self-service non vengono considerati come veri strumenti di misura e dunque non sottoposti alla verifica periodica (non recano il contrassegno “verde” di scadenza), ma devono soddisfare specifici requisiti funzionali (stampa di ricevute ecc.); tali requisiti devono essere controllati e documentati dall'Organismo sia in sede di installazione che in occasione delle verifiche periodiche degli erogatori collegati;



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

EICHDIENST

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

SERVIZIO METRICO

- 11) sia le apparecchiature self-service (terminale di piazzale e sistema gestionale) che i sistemi di misura devono recare delle targhette di associazione che indicano i numeri di matricola dei dispositivi collegati; queste targhette devono essere leggibili e realizzate in modo tale che la rimozione comporti la loro distruzione o comunque l'impossibilità del loro ulteriore utilizzo;
- 12) se, successivamente all'installazione iniziale, la configurazione erogatori – apparecchiature self-service dovesse subire dei cambiamenti (per esempio sostituzione di erogatori, sistema gestionale ecc.), deve essere effettuata una rivalutazione completa del sistema, vale a dire una verifica periodica completa dei sistemi di misura nonché controllo funzionale dei sistemi di pre/postpagamento da parte di un Organismo; in questo caso si applicano i termini di legge così come previsti per la riparazione di uno strumento di misura;
- 13) obblighi di comunicazione in merito alle verifiche periodiche: il titolare non ha alcun obbligo in tal senso; tutte le relative comunicazioni all'ufficio metrico devono essere effettuate dall'Organismo in forma telematica; l'ufficio metrico gestisce a sua volta l'elenco ufficiale dei titolari e degli strumenti metrici, essendo così in grado di controllare se le verifiche periodiche vengono svolte nei termini di legge;
- 14) ogni sistema di misura è dotato di un „libretto metrologico“, consegnato al più tardi dall'Organismo che effettua la prima verifica periodica; nel libretto devono essere annotate tutte le verifiche periodiche, le riparazioni nonché i risultati delle ispezioni effettuate dall'ufficio metrico; è compito e responsabilità del titolare garantire che le annotazioni avvengano in modo cronologico e completo;
- 15) la messa in servizio o fine utilizzo di strumenti di misura deve essere comunicata all'ufficio metrico entro 30 giorni; deve essere comunicato anche il cambio/subentro del titolare; il relativo modulo è pubblicato sul sito internet dell'ufficio metrico ([www.camcom.bz.it](http://www.camcom.bz.it) => regolazione del mercato => ufficio metrico => metrologia legale => modulistica e tariffe);

### **...e se il titolare non rispetta le disposizioni metrologiche?**

Gli uffici metrici delle camere di commercio sono incaricati dal legislatore di sorvegliare questo settore. Ciò avviene, tra l'altro, attraverso le seguenti misure:

- controlli senza preavviso presso i titolari degli strumenti (a campione);
- controlli sui titolari a seguito di denunce dei cittadini;
- ispezione degli strumenti di misura in caso di controversie su richiesta di terzi;
- monitoraggio e controllo delle attività degli Organismi di verifica;
- sorveglianza generale del mercato per quanto riguarda gli strumenti di misura utilizzati.

Per lo svolgimento di questi compiti il personale degli uffici metrici ha accesso ai locali e ai luoghi in cui si trovano gli strumenti di misura. Per quanto riguarda gli aspetti di diritto penale, gli ispettori metrici svolgono le loro funzioni nella qualità di "ufficiali di polizia giudiziaria" e devono denunciare un presunto reato al pubblico ministero.



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

EICHDienst

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

SERVIZIO METRICO

In caso di mancato rispetto delle norme o dei termini, il titolare soggiace ad una sanzione amministrativa compresa tra 500,00 € e 1.500,00 € per strumento di misura, fatti salvi eventuali aspetti di diritto penale. Nel caso di sistemi di misura per carburanti costituiti da più unità di erogazione (misuratori / pistole di erogazione), ogni singola unità di erogazione è considerata come strumento di misura.

Superamento dell'errore massimo tollerato dello strumento in servizio: se l'autorità competente (ufficio metrico, autorità doganale, ecc.) rileva degli scostamenti che superano il cosiddetto errore massimo tollerato dello strumento in servizio, tale violazione è punita con una sanzione amministrativa - a prescindere da eventuali aspetti di diritto penale - indipendentemente dal fatto che si tratti di una deviazione in PIÙ o in MENO!

Esempi di violazioni sanzionabili:

- utilizzo di strumenti con verifica periodica scaduta senza che un Organismo sia stato incaricato con la dovuta verifica nei termini di legge;
- utilizzo di strumenti, per i quali la verifica periodica è stata richiesta ad un Organismo nei termini di legge, ma la verifica stessa non è stata effettuata entro 45 giorni dalla data d'incarico;
- utilizzo di strumenti riparati senza che la dovuta verifica periodica sia stata effettuata da un Organismo nei termini di legge;
- utilizzo di strumenti che presentano evidenti difetti (unità di visualizzazione rotti, erogatori con evidenti perdite di prodotto ecc.);
- la prima messa in servizio nonché fine utilizzo di strumenti non vengono comunicati (correttamente) all'ufficio metrico entro 30 giorni;
- utilizzo di strumenti con scostamenti accertati che superano l'errore massimo tollerato per gli strumenti in servizio;
- apparecchiature self-service non conformi;
- annotazioni mancanti o incomplete sui libretti metrologici.

Violazioni di possibile rilevanza penale:

- sigilli mancanti, non integri, manomessi nonché impronte non autentiche;
- superamento dell'errore massimo tollerato per gli strumenti in servizio;
- uso intenzionale (dolo) di sistemi di misura affetti di evidenti problemi tecnici a scapito dei clienti.

Per ulteriori informazioni può essere contattato l'ufficio metrico oppure consultato il sito internet:

CCIAA Bolzano – ufficio metrico, via Alto Adige, 60, I-39100 Bolzano

Tel. 0471 945 681- e-mail: [metrico@camcom.bz.it](mailto:metrico@camcom.bz.it)

PEC: [metrology@bz.legalmail.camcom.it](mailto:metrology@bz.legalmail.camcom.it)

[www.camcom.bz.it](http://www.camcom.bz.it) / regolazione del mercato / ufficio metrico

ver1.0